



## PROVINCIA DI COSENZA

C.A.P. 87100 - CODICE FISCALE 80003710789 -

SETTORE AMBIENTE

*Via Duca Degli Abruzzi*

Prot. 63494

Cat. 8 Fasc. 25

Cosenza, 01/08/2005

Oggetto: Enel Produzione S.p.a. – Unità di Business Termoelettrica Rossano – Centrale Termoelettrica di Rossano (CS).

**Rinnovo** autorizzazione definitiva n. 33062/3555 del 31/07/2001 allo scarico ("A") nel mare Jonio delle acque di raffreddamento.

L. R. 10/97; D. Lgs. 152/99 e D. Lgs. 258/2000.

### Premesso

- che, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e succ. mod. ed int. tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- che, ai sensi degli artt. 3 comma 2 e 45 comma 6 del succitato Decreto Legislativo e dell'art. 3 della L. R. 3 ottobre 1997, n. 10 spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
- che, l'ENEL Centrale Termoelettrica di Rossano è stata autorizzata agli scarichi a mare delle acque reflue in data 30/06/86, prot. n. 5707 ai sensi della Legge 319/76 e succ. mod. ed int.;
- che, questo Ente, in data 21/07/97 con atto n. 46196/1518 ai sensi della L. 319/76, L. 502/93, L. 172/95, ha rilasciato all'Enel S.p.A. Centrale Termoelettrica di Rossano l'autorizzazione definitiva agli scarichi nel Mare Jonio in sostituzione della precedente autorizzazione n. 5707 del 30/06/86;
- che, questo Ente, ai sensi del D. Lgs. 152/99, con atto n. 46196/4566 dell'1/12/99 ha modificato ed integrato l'autorizzazione di cui sopra;
- che, questo Ente in data 22/09/2000 con atto n. 46196/4260 in relazione alla variazione dell'assetto societario ha provveduto alla voltura della ragione sociale della suddetta autorizzazione da ENEL S.p.a. Centrale Termoelettrica di Rossano a ENEL Produzione S.p.a. Centrale Termoelettrica di Rossano;
- che, questo Ente, ai sensi del D. Lgs. 152/99 e succ. mod. ed int., con atto n. 33062/3555 del 31/07/2001 ha rinnovato l'autorizzazione definitiva n.

46196/1518 del 21/07/97 e successivi atti di modifica ed integrazione allo scarico nel mare Jonio delle acque di raffreddamento, per un periodo di anni quattro, sostitutiva delle precedenti autorizzazioni e rinnovabile, su richiesta del titolare dello scarico, secondo le modalità previste dall'art. 45 comma 7 del D. Lgs. 152/99 e succ. mod. ed int.;

- Vista, la precedente autorizzazione definitiva rilasciata da questo Ente con atto n. 33062/3555 del 31/07/2001, allo scarico nel Mare Jonio delle acque di raffreddamento;
- Vista, la richiesta di rinnovo prot. n. 1457 del 23/07/2004 dell'autorizzazione definitiva allo scarico nel Mare Jonio delle acque di raffreddamento n. 33062/3555 del 31/07/2001 inoltrata, da Enel Produzione S.p.a. – Unità di Business Termoelettrica di Rossano, a mezzo del responsabile dello scarico nella persona dell'ing. Martella Luigi, nato a Castrovillari il 02/06/1948;
- Vista, la relazione del sopralluogo effettuato in data 12/07/2005 da tecnici dell'ambiente di questo Settore;
- Visti, i risultati delle analisi chimico-fisiche-batteriologiche dell'A.R.P.A.Cal., Dipartimento Provinciale di Cosenza, effettuate su campioni prelevati in data 30/05/2005;
- Vista, la documentazione allegata agli atti;
- Vista, la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- Visto, il Decreto Lgs. 11 maggio 1999, n. 152;
- Visto, il Decreto Lgs 18 agosto 2000 , n. 258;
- Vista, la L.R. del 3 ottobre 1997, n. 10;
- Visto, l'art.51 della Legge 08/06/1990, n.142;
- Vista, la Deliberazione di Giunta Provinciale n.615 del 14.05.98;
- Visto, l'art.64 dello Statuto dell'Ente;

l'autorizzazione allo scarico a mare delle acque di raffreddamento rilasciata da questo Ente con atto n. 33062/3555 del 31/07/2001 è rinnovata per come segue:

#### RINNOVA

ai sensi dell'art. 45 comma 7 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e succ. mod. ed int., all'Enel Produzione S.p.a. – Unità di Business Termoelettrica Rossano, in via definitiva per la durata di quattro anni, a decorrere dal 1 agosto 2005, l'autorizzazione definitiva n. 33062/3555 del 31/07/2001, allo scarico ("A") nel mare Jonio delle acque prelevate dal mare Jonio stesso ed utilizzate per il raffreddamento dei condensatori, nonché delle altre acque, per come riportato nella scheda tecnica, della Centrale Termoelettrica di Rossano, sita in c/da Cutura – Rossano (CS), con coordinate geografiche lat. 39°37,476' – long. 16°36,365' (rilevate con strumento GPS) il cui responsabile è l'Ing. Martella Luigi, nato a Castrovillari il 02/06/1948 in qualità di Direttore dell'Unità di Business Termoelettrica Rossano, appartenente all'ENEL Produzione S.p.A., domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Azienda in C/da Cutura - Rossano Scalo (CS).

## PRESCRIZIONI

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, alle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico rispetti i limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 11/05/99 n. 152 e succ. mod. ed int.;
- 2) siano effettuati dall'A.R.P.A.Cal., Dipartimento Provinciale di Cosenza -su richiesta del titolare dello scarico, ovvero dal gestore dell'impianto, qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo, n. 12 campioni per il primo anno e 4 campioni negli anni successivi, purchè lo scarico sia conforme (se uno dei 4 campioni non è conforme nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni) nonché n. 1 controllo annuo da parte dell'A.R.P.A.Cal, Dipartimento Provinciale di Cosenza ,che accerti i limiti indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e succ. mod. ed int.;
- 3) venga trasmessa a questo Ente copia della richiesta inoltrata all'A.R.P.A.Cal., Dipartimento Provinciale di Cosenza per l'effettuazione delle analisi chimico-fisiche-batteriologiche di controllo periodico;
- 4) venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, un pozzetto di prelievo posto subito a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore;
- 5) lo scarico non raggiunga i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
- 6) siano ottemperati da parte del titolare dello scarico tutti gli obblighi di legge per l'occupazione del suolo demaniale;
- 7) il gestore dell'impianto di depurazione tenga il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento limitatamente ai periodi di attivazione dello scarico. Tali quaderni devono essere conservati per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione e sono esibiti a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di controllo (A.R.P.A.Cal., Dipartimento Provinciale di Cosenza e Servizi dell'AA.SS.LL.), unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;
- 8) le interruzioni anche parziali per manutenzione programmata siano comunicate preventivamente alla Provincia;
- 9) le interruzioni, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica, per le quali si ipotizzano disfunzioni o mal funzionamenti degli impianti siano immediatamente comunicate alla Provincia, e per le opere comunali al Sindaco, nelle more della corretta ripresa dell'attività, siano attuati gli interventi correttivi;
- 10) il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Provincia in relazione allo svolgimento delle sue funzioni;
- 11) qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata alla Provincia, per i provvedimenti di competenza;

- 12) se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, o se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico;
- 13) lo scarico può essere mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento se la domanda di rinnovo è stata presentata entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- 14) il titolare dell'insediamento è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici;
- 15) la presente autorizzazione è valida per un periodo di quattro anni, a far corso dall'1 agosto 2005, ed il titolare della stessa ne deve richiedere il rinnovo secondo le modalità previste dall'art. 45 punto 7 del D. Lgs. N. 152/99 modificato ed integrato dal D. Lgs. 258/00.

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a provvedere allo smaltimento degli eventuali fanghi prodotti nel rispetto della normativa vigente.

#### SI RISERVA

di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità Sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione ed alla protezione della salute pubblica.

Il presente atto di rinnovo dell'autorizzazione definitiva allo scarico delle acque di raffreddamento sostituisce tutti gli atti precedenti relativamente alla fattispecie trattata e viene trasmesso a:

- A.R.P.A. Cal., Dipartimento Provinciale di Cosenza.
- Azienda Sanitaria competente per territorio.
- Comune di Rossano.
- Commissario Delegato Per l' Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria.

II DIRIGENTE  
(Dott. Francesco Toscano)

